MARTEDÌ 18 GENNAIO 2022

728.

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Commissioni Riunite (X Camera e 10 ^a Senato)	Pag.	3
Commissioni Riunite (I e V)	»	4
Giustizia (II)	»	5
Affari esteri e comunitari (III)	»	13
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	15
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	20
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	24
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	32
Affari sociali (XII)	»	33
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica .	»	38
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario	»	39
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono	,,	3,
MINORI	»	40
Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»	»	42
INDICE GENERALE	Pag.	43

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-NcI-USEI-R-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+ E-RI.



3

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati e 10^a (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica

SOMMARIO

AUDIZIONI:

AUDIZIONI

Martedì 18 gennaio 2022. — Presidenza del presidente della X Commissione della Camera Martina NARDI. — Interviene da remoto il Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani.

La seduta comincia alle 14.30.

Audizione, in videoconferenza, del Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, sui prezzi dell'energia e sulla sicurezza degli approvvigionamenti, anche in relazione alla strategia europea d'intervento e di sostegno.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Martina NARDI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* dei rispettivi siti istituzionali. Avverte altresì che sarà redatto il resoconto stenografico della seduta

Rivolge un indirizzo di saluto al Ministro, fornisce indicazioni sull'organizzazione dei lavori e introduce, quindi, il seguito dell'audizione.

Roberto CINGOLANI, Ministro della transizione ecologica, che interviene da remoto, replica alle domande e alle osservazioni poste dai deputati e dai senatori nella seduta del 14 dicembre 2021.

Martina NARDI, *presidente*, ringrazia il ministro per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3431, di conversione del decreto-legge n. 228 del 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di rappresentanti dell'Associazione pirotecnica italiana (Ass.P.I.) e del Movimento spettacolo dal vivo	4
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3431, di conversione del decreto-legge n. 228 del 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Federalberghi e della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE)	4
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3431, di conversione del decreto-legge n. 228 del 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma	
2016, Giovanni Legnini	4

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 gennaio 2022.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3431, di conversione del decreto-legge n. 228 del 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di rappresentanti dell'Associazione pirotecnica italiana (Ass.P.I.) e del Movimento spettacolo dal vivo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 10.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3431, di conver-

sione del decreto-legge n. 228 del 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Federalberghi e della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 11.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3431, di conversione del decreto-legge n. 228 del 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.35.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	5
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (C. 3431 Governo) (Parere alle Commissioni I e V) (Esame e rinvio)	5
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2933 Bruno, recante disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari di Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale	12
della liberta personale	12

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.30.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nella seduta odierna non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

(C. 3431 Governo).

(Parere alle Commissioni I e V).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, presidente, rammenta che la Commissione sarà chiamata ad esprimere il parere sul provvedimento in esame nella seduta di giovedì 20 gennaio.

Lucia ANNIBALI (IV), relatrice, intervenendo da remoto, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite I e V, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3431 Governo).

Nel premettere che gli interventi previsti nel provvedimento di urgenza, eterogenei tra loro, sono accomunati dalla finalità di prorogare termini già fissati per legge, fa presente che nel corso della relazione si soffermerà sulle disposizioni di stretta attinenza della Commissione Giustizia, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata illustrazione del contenuto del decreto-legge al nostro esame.

In particolare, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 1 proroga al 31 dicembre 2022 (in luogo del precedente termine, fissato al 31 dicembre 2021) il termine per le possibilità di assunzioni – da parte di pubbliche amministrazioni - derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2009-2012; la lettera a) del successivo comma 3 prevede un'analoga proroga per le cessazioni verificatesi negli anni 2013-2020. Le proroghe in esame sono relative sia al termine per procedere all'assunzione sia a quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista). Lo scopo della norma - come segnalato nella relazione illustrativa – è quello di consentire l'utilizzazione, anche per l'anno 2022, delle risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti, che non siano state utilizzate nei tempi previsti, contando sulla disponibilità degli stanziamenti già accantonati da leggi precedenti ed evitando che gli stessi vadano in economia. Più in particolare, le disposizioni in esame concernono: le università statali, con riguardo al personale a tempo indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato; le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici; i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti stabiliti dalle relative norme oggetto di proroga.

A tale ultimo proposito segnala che il comma 2 dell'articolo 1 - intervenendo sull'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 - proroga al 31 dicembre 2022 le autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2013 relative al comparto sicurezza-difesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente, mentre il comma 3, lettera b), proroga al 31 dicembre 2022 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e nel comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014. Il comma 4 dell'articolo 1 – novellando l'articolo 1,

comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per procedere ad assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, finanziate con l'apposito Fondo, di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, istituito per sovvenzionare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche e autorizzate con decreto ministeriale del 24 aprile 2018. Il comma 5 dell'articolo 1, alla lettera b), apporta due modifiche all'articolo 1, comma 318, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145). In primo luogo è prorogata l'autorizzazione ivi contenuta, relativa all'assunzione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, di un contingente di personale a copertura dei seguenti profili: 6 unità di livello dirigenziale non generale; 35 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1; 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche con particolare specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche. Tale autorizzazione, inizialmente limitata al triennio 2019-2021, viene prorogata per un ulteriore triennio, al fine di portare a termine le procedure concorsuali, per titoli ed esami, propedeutiche alle suddette assunzioni a tempo indeterminato nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato.

Precisa che il secondo intervento è volto a correggere un refuso contenuto nella formulazione del comma 318 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, modificando l'indicazione relativa alla posizione economica delle sopracitate 50 unità di personale da inquadrare nell'Area II, coerentemente con il titolo di studio richiesto (diploma di scuola secondaria di secondo grado) per il tipo di incarico messo a concorso. A differenza della prima modifica, che si limita a prorogare di un triennio l'autorizzazione

all'assunzione di alcune unità di personale, senza aumentarne il numero e quindi i connessi oneri, la seconda modifica, incidendo sulla posizione economica degli assunti, comporta un aggravio di spesa, quantificato dal comma 6 in 102.017 euro a decorrere dall'anno 2022. La copertura dei maggiori oneri recati dalla disposizione di cui al comma 5, lettera *b*), è comunque assicurata dalle somme già previste a legislazione vigente per le facoltà assunzionali dell'Avvocatura di Stato, che risultano a tal fine disponibili.

Rammenta che il comma 8, lettera *a*), numero 1), proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto rilancio, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), con il quale è stata introdotta una serie di misure volte a garantire la funzionalità dello svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comma 8, lettera *a*), numero 2) – sostituendo il comma 7 del medesimo articolo 259 – proroga al 31 dicembre 2022 (dal 31 dicembre 2021) il termine per l'effettuazione delle assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste per l'anno 2020, riferite sia alle facoltà assunzionali ordinarie o da turn-over, relative alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, sia alle facoltà assunzionali straordinarie fissate dalla legislazione di settore. La lettera *b*) del comma 8 - novellando il comma 1 dell'articolo 260 del decreto-legge n. 34 del 2020 - proroga al 31 marzo 2022 le speciali modalità di svolgimento previste, per il tempo di emergenza epidemiologica, per i corsi di formazione del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, svolti presso ogni tipo di istituto di istruzione, scuola o centro di addestramento. Per tali corsi, le amministrazioni possono disporre la rimodulazione, la temporanea sospensione o la conclusione anticipata del corso.

Evidenzia che il comma 16 dell'articolo 1 – novellando il comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale – proroga di un anno, dal 31 gennaio 2022 al 31 gennaio 2023, la norma che disciplina la possibilità, per il personale dei Servizi di informazione per la sicurezza, di effettuare colloqui investigativi con soggetti detenuti o internati al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo di matrice internazionale. Il comma 17 dell'articolo 1 proroga dal 31 gennaio 2022 al 31 gennaio 2023 i termini di efficacia di alcune disposizioni previste dal decreto-legge n. 7 del 2015 in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS). Fino a tale data: il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo; al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione; le identità di copertura degli agenti dei servizi possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali dandone comunicazione all'autorità giudiziaria con modalità riservate; l'autorità giudiziaria su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizza i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.

Sottolinea che con i commi 4 e 5 dell'articolo 2 si autorizza l'utilizzo nel 2022 delle risorse non utilizzate nel 2021 per consentire l'erogazione del contributo economico a favore dei familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.

Segnala che l'articolo 3 - recante proroga di termini in materia economica e finanziaria – al comma 1 prevede l'applicabilità della normativa semplificata sullo svolgimento delle assemblee di società, enti, associazioni e fondazioni, di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto cura Italia, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) alle assemblee societarie tenute entro il 31 luglio 2022, in luogo del previgente termine del 31 dicembre 2021. Nel rammentare brevemente il contenuto di tale disposizione, faccio presente che il comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 in deroga a quanto previsto rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, posticipa il termine entro il quale l'assemblea ordinaria dev'essere necessariamente convocata (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio). Il comma 2 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle società a responsabilità limitata, il comma 3 consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. I commi 4 e 5 mirano a incentivare un più ampio ricorso al conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Il comma 6 prevede che anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del testo unico della finanza. Mentre il comma 7 – su cui incide l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge in esame – reca l'ambito di efficacia delle disposizioni, il comma 8 dispone che per le società a controllo pubblico l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sottolinea che risulta di particolare interesse della II Commissione anche l'articolo 8, che introduce una serie di proroghe di termini in materia di giustizia. In particolare, il comma 1 - intervenendo sull'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10) – proroga di un anno, dunque fino al 31 dicembre 2022, la disposizione che consente che le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario. Il predetto decreto-legge n. 146 del 2013 aveva infatti inserito tale deroga - più volte prorogata da successivi provvedimenti - alla disciplina dei ruoli e delle qualifiche della carriera dirigenziale penitenziaria, motivandola con l'esigenza di coprire i posti di dirigente dell'esecuzione penale esterna in attesa dello svolgimento di specifici concorsi pubblici. Si ricorda, a tale riguardo, che è in corso di svolgimento il concorso per esami per l'assunzione a tempo indeterminato di 18 unità di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria, destinate agli Uffici di esecuzione penale esterna. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge all'esame della Commissione proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2022, la disposizione che consente che le funzioni di direttore di istituti penali per i minorenni siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario. A tal fine si interviene sull'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), che nell'aumentare di 7 posizioni di livello dirigenziale non generale la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - ha stabilito la citata deroga nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti di livello dirigenziale non generale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. La relazione illustrativa sottolinea che si tratta di una proroga destinata a coprire temporaneamente le carenze dell'organico, in attesa dell'immissione in ruolo dei vincitori del concorso bandito nel 2020 e non ancora conclusosi a causa del rallentamento imposto dalla necessaria adozione delle misure di prevenzione contro il diffondersi della pandemia da COVID-19.

Ricorda che il comma 3 è volto a prorogare alcune misure di sostegno per la funzionalità degli uffici giudiziari. In particolare: la lettera a), intervenendo sul comma 1 dell'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, proroga di un ulteriore anno (fino al 31 dicembre 2022) la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. Si tratta di un termine - originariamente fissato al 31 dicembre 2015 –già più volte prorogato dal legislatore; la lettera *b*) modifica il comma 3 dello stesso articolo 21-quinquies, prevedendo che, anche per l'anno 2022, così come avvenuto per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, il Ministero della giustizia possa autorizzare gli uffici giudiziari ad avvalersi del personale comunale secondo i criteri fissati nella convenzione quadro con l'ANCI, nei limiti di importi di spesa pari al 10 per cento di quanto stanziato nel capitolo n. 1551 dello stato di previsione del Ministero nell'esercizio precedente (capitolo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge n. 190 del 2014), e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 4 è volto a prorogare fino al 31 dicembre 2022 la previsione contenuta nell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, che – in deroga espressa all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, – ha introdotto in via temporanea il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia, salvo che vi sia il nulla osta dell'amministrazione stessa.

Rammenta, inoltre, che l'articolo 9, al comma 4, introduce fino al 31 dicembre 2022, un regime di temporanea deroga all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n.388 del 2000, relativi a sanzioni e alla maturazione di interessi sul debito contributivo, nei confronti dei soggetti che non provvedano, entro il termine stabilito, al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, in riferimento alle fattispecie contributive di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995. Sottolineo che, come si evince dalla relazione tecnica al decreto legge in esame, le disposizioni di cui al comma 4 non determinano oneri in quanto le operazioni necessarie alla verifica e alla regolarizzazione delle posizioni contributive oggetto delle norme avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica.

Fa presente che l'articolo 11, comma 1, interviene sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'articolo 219, comma 5, del codice dell'ambiente, sospendendo l'applicazione di tali obblighi fino al 30 giugno 2022. Prevede altresì che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura ivi previsti e già posti in commercio o etichettati al 1º luglio 2022 possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Il comma 2 demanda ad un decreto ministeriale la definizione di apposite linee guida tecniche per l'etichettatura degli imballaggi. In proposito, sottolinea che l'articolo 261 del codice dell'ambiente, in materia di sanzioni, con specifico riferimento agli imballaggi, prevede al comma 3 che a chiunque immetta nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro. A decorrere dal 14 gennaio 2022, si prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 (« Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente »).

Evidenzia che riveste particolare interesse, ai fini dell'esame della Commissione giustizia, l'articolo 16 reca disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare. In particolare, i commi 1 e 4 prorogano al 31 dicembre 2022 l'efficacia di alcune disposizioni concernenti lo svolgimento dei processi civili e penali, i colloqui e la partecipazione dei detenuti alle udienze con modalità da remoto e i procedimenti penali militari. Nel dettaglio, sottolinea che il comma 1, per quanto riguarda il processo civile, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, l'efficacia di una serie di disposizioni previste dall'articolo 221 del decreto legge n. 34 del 2020 (già più volte prorogate) in materia di: deposito telematico obbligatorio da parte del difensore di ogni atto e dei documenti che si offrono in comunicazione, con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione nonché di obblighi di pagamento del contributo unificato, e di anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche (comma 3); deposito telematico di note scritte e adozione fuori udienza del provvedimento del giudice (comma 4); deposito telematico di atti e documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione (comma 5); partecipazione da remoto alle udienze civili dei difensori e delle parti su loro richiesta e disciplina delle conseguenti modalità di partecipazione. Trattazione da remoto dell'udienza civile (commi 6 e 7); giuramento in forma scritta e con deposito telematico del consulente tecnico d'ufficio (comma 8). Il medesimo comma 1 dell'articolo 16 del decreto in esame proroga, altresì, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, l'efficacia di una serie di disposizioni previste dall'articolo 23 del decreto legge n. 137 del 2020 (già più volte prorogate) in materia di: sostituzione delle udienze civili in materia di separazione consensuale dei coniugi e di revisione delle condizioni di divorzio con il deposito telematico di note scritte (comma 6); possibilità per il giudice di partecipare alle udienze da remoto collegandosi da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario (comma 7); giudizio cartolare in Cassazione (comma 8-bis); assunzione mediante collegamenti da remoto delle deliberazioni collegiali in camera di consiglio (comma 9); rilascio in forma di documento informatico, da parte del cancelliere, della formula esecutiva dei titoli giudiziali previa istanza da depositarsi sempre con modalità telematica (comma 9-bis).

Per quanto attiene al processo penale, sottolinea che il comma 1 dell'articolo 16 in esame, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, l'efficacia di una serie di disposizioni contenute nel citato decreto legge n. 137 del 2020, in materia di: possibilità di compimento tramite collegamento da remoto di alcuni atti delle indagini preliminari (articolo 23, comma 2); trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei procedimenti penali in Cassazione, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti (articolo 23, comma 8); assunzione mediante collegamenti da remoto delle deliberazioni collegiali in camera di consiglio fermo restando il divieto di svolgimento da remoto delle udienze di discussione finale (articolo 23, comma 9); assunzione, nel giudizio penale di appello, della decisione sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti (articolo 23-bis, commi da 1 a 4); applicazione del procedimento semplificato anche ai procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali (articolo 23-bis, comma 7); misure di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari, che devono avvenire esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico (articolo 24).

Rileva che le disposizioni prorogate dal comma 1, tanto in relazione al processo civile quanto in relazione al processo penale, si applicano anche - in quanto compatibili – ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare. Viene infatti prorogato dal comma 1, fino al 31 dicembre 2022, anche l'articolo 23, comma 10, del decreto-legge n. 137 del 2020, che dispone in tal senso. Sono inoltre prorogate, sempre ai sensi del comma 1, fino al 31 dicembre 2022 le seguenti disposizioni relative ai detenuti: articolo 221, comma 10, del decreto legge n. 34 del 2020, in forza del quale negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i colloqui dei detenuti, internati e imputati, con i congiunti o con altre persone sono svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica; articolo 23, comma 4, del decreto legge n. 137 del 2020, ai sensi del quale la partecipazione a tutte le udienze di detenuti, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, avviene – ove possibile mediante videoconferenza o collegamenti da remoto, con l'applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni sulla partecipazione del procedimento a distanza di cui all'articolo 146-bis del codice di procedura penale.

Evidenzia che il comma 2 dell'articolo 16 in esame detta una disciplina transitoria volta ad escludere l'applicazione di alcune disposizioni emergenziali, previste dal decreto legge n. 137 del 2020, ai procedimenti civili e penali per i quali l'udienza di trattazione sia stata già fissata tra il 1º gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022. In tali casi non troveranno applicazione le previsioni relative a: trattazione in camera di

consiglio, con modalità da remoto, dei procedimenti in Cassazione tanto penali (articolo 23, comma 8, periodi dal primo al quinto) quanto civili (articolo 23, comma 8-bis, periodi dal primo al quarto); trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei giudizi penali di appello (articolo 23-bis, commi da 1 a 4); trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali (articolo 23-bis, comma 7).

Segnala che l'articolo 16 in esame, inoltre, proroga al 31 marzo 2022 (termine dell'emergenza sanitaria) l'efficacia delle disposizioni speciali che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale tributaria (comma 3), amministrativa (comma 5) e contabile (commi 6 e 7) durante l'emergenza sanitaria. In particolare, il comma 3 proroga sino al 31 marzo 2022 - in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2021 - la disciplina di cui all'articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 137 del 2020, che consente nel processo tributario lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, previa autorizzazione, con decreto motivato, del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale. Il comma 4 proroga fino al 31 dicembre 2022 la disciplina prima dell'entrata in vigore del decreto legge in esame limitata al periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica - di cui all'articolo 75, comma 1, del decreto legge n. 73 del 2021, in base alla quale è estesa ai procedimenti penali militari, in quanto compatibile, l'efficacia di alcune disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze introdotte nell'ambito della giurisdizione penale ordinaria e finalizzate a garantire, nel perdurare della emergenza sanitaria da Covid-19, la tutela della salute e la conduzione dell'attività giudiziaria. Il comma 5 proroga fino al 31 marzo 2022 la disciplina – prima dell'entrata in vigore del decreto legge in esame limitata al 31 dicembre 2021- di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021 concernente il processo amministrativo che consente la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi eccezionali, di singoli magistrati, limitatamente a situazioni eccezionali correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia da CO-VID-19. Il comma 6 proroga fino al 31 marzo 2022 la disciplina - prima dell'entrata in vigore del decreto legge in esame limitata al 31 dicembre 2021- di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legge n. 137 del 2020 concernente il processo contabile, con la quale si prevede che si svolgano obbligatoriamente a porte chiuse le adunanze ed udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da CO-VID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attività istituzionali della Corte dei conti stessa. Il comma 7, in fine, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, alcune disposizioni contenute nell'articolo 85 del decreto legge n. 18 del 2020, volte a contrastare l'emergenza epidemiologica e a contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile. Sono, in particolare, prorogate le misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone (comma 2 del citato articolo 85), nonché: la disciplina derogatoria in materia pensionistica relativa al procedimento monocratico presso la giustizia contabile (comma 5 del citato articolo 85); l'applicazione della disposizione per la quale in caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante è composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell'ipotesi di dissenso, e delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze in grado di riunirsi tempestivamente anche in via telematica. Analoga proroga è prevista con riguardo alla previsione relativa al collegio delle Sezioni riunite in sede di controllo (comma 6 del citato articolo 85); la possibilità di svolgere le udienze, le adunanze e le camere di consiglio mediante collegamento da remoto (comma 8-bis del citato articolo 85).

Ciò premesso, richiama l'attenzione della Commissione in particolare sui commi 1 e 4 dell'articolo 16, dichiarandosi disponibile a un confronto sulle osservazioni che dovessero pervenire dai colleghi ai fini della predisposizione della proposta di parere sulla quale la Commissione sarà chiamata a esprimersi nella seduta di giovedì 20 gennaio.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 gennaio 2022.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2933 Bruno, recante disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari di Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.20.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impegno	dell'Italia	nella	comunità	in ternazionale	per l	la	promozione	e	tutela	dei	diritti
umani e c	ontro le d	iscrim	inazioni.								

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'associazione Memorial International	
(Svolgimento e conclusione)	13
Audizione di attivisti per i diritti umani in Uganda (Svolgimento e conclusione)	14

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Laura BOLDRINI.

La seduta comincia alle 11.

Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'associazione *Memorial International*.

(Svolgimento e conclusione).

Laura BOLDRINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati nelle lingue russa e italiana.

Avverte, altresì, che l'audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto

delle deputate e dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Svolge, quindi, un intervento introduttivo.

Andrea GULLOTTA, presidente di Memorial *Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva con il supporto di diapositive.

Lena ZHEMKOVA, direttrice generale di Memorial International, intervenendo da remoto, svolge a sua volta un intervento sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Lia QUARTA-PELLE PROCOPIO (PD), Francesco BERTI (M5S), da remoto, Andrea ROMANO (PD), da remoto, Paolo FORMENTINI (LEGA) e Laura BOLDRINI, presidente.

Lena ZHEMKOVA, direttrice generale di Memorial International, intervenendo a più riprese, e Andrea GULLOTTA, presidente di Memorial Italia, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni. Laura BOLDRINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di attivisti per i diritti umani in Uganda.

(Svolgimento e conclusione).

Laura BOLDRINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati nelle lingue italiana ed inglese.

Avverte, altresì, che l'audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto delle deputate e dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Svolge, quindi, un intervento introduttivo.

Preliminarmente agli interventi degli auditi, viene proiettato un video riferito alla situazione dei diritti umani in Uganda.

Nico SCHOONDERWOERD, attivista per i diritti umani in Uganda, svolge un breve intervento a chiarimento dei contenuti del video testé trasmesso.

Robert KYAGULANYI SSENTAMU, detto Bobi WINE, capo dell'opposizione ugandese, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Masuudi LUZIGE, attivista per i diritti umani in Uganda, rende una testimonianza in merito alla situazione dei diritti umani in Uganda.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Lia QUARTA-PELLE PROCOPIO (PD) e Laura BOLDRINI, presidente.

Robert KYAGULANYI SSENTAMU, detto Bobi WINE, *capo dell'opposizione ugandese*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Laura BOLDRINI, presidente, nel preannunciare la presentazione di un atto di sindacato ispettivo in merito alle questioni emerse nel dibattito, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00600 Zolezzi, 7-00658 Lucchini, 7-00672 Foti e 7-00768 Pezzopane, recanti Iniziative per favorire le attività di manutenzione, ricostruzione e gestione dei ponti sul bacino del fiume Po e sulle principali arterie limitrofe, di rappresentanti dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), di Anas Spa, di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI), del Comitato Ponte Becca, del Comitato Treno Ponte-Tangenziale (ponte Casalmaggiore) e del Comitato Vogliamo il Ponte (Comitato San Benedetto Po) ...

15

SEDE CONSULTIVA:

D.L. n.	228/2021:	Disposizioni	urgenti in	materia d	i termini	legislativi.	C. 3431	Governo (Alle
Com	missioni I	e V) (Esame	e rinvio)					

15

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 gennaio 2022.

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00600 Zolezzi, 7-00658 Lucchini, 7-00672 Foti e 7-00768 Pezzopane, recanti Iniziative per favorire le attività di manutenzione, ricostruzione e gestione dei ponti sul bacino del fiume Po e sulle principali arterie limitrofe, di rappresentanti dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), di Anas Spa, di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI), del Comitato Ponte Becca, del Comitato Treno Ponte-Tangenziale (ponte Casalmaggiore) e del Comitato Vogliamo il Ponte (Comitato San Benedetto Po).

Le audizioni si sono svolte dalle 9.30 alle 11.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 gennaio 2022. — Presidenza del vicepresidente Alessio BUTTI. – Interviene, da remoto, la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica, Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 14.10.

D.L. n. 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

C. 3431 Governo.

(Alle Commissioni I e V).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Andrea DARA (LEGA), *relatore*, in qualità di relatore, riferisce sui contenuti del decreto-legge n. 228 del 2021, per le parti di competenza della Commissione.

La prima disposizione che viene in evidenza è l'articolo 2, comma 1, che proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle

funzioni fondamentali dei piccoli comuni. Si ricorda che la disciplina oggetto di proroga è contenuta all'articolo 14 del decretolegge n. 78 del 2010, che individua l'elenco delle funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. Tra di esse rientrano le funzioni riguardanti il catasto, la pianificazione urbanistica ed edilizia, la pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, l'avvio e lo smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi nonché l'edilizia scolastica.

Per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (o inferiore a 3.000 abitanti qualora si tratti di comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane) è statuito l'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali stesse, oggetto di successive e ripetute proroghe che ne hanno rinviato l'entrata in vigore.

Su tale previsione è altresì intervenuta la sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, a seguito della quale è stato istituito un gruppo di studio per la modifica dell'ordinamento degli enti locali nominato dal Ministro dell'interno.

L'articolo 3, comma 4, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2022, il termine entro cui devono essere state avviate le procedure di gara in relazione alle quali può essere incrementato fino al 30 per cento l'importo dell'anticipazione del prezzo a favore dell'appaltatore, in deroga al limite del 20 per cento fissato dall'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici. La relazione illustrativa sottolinea che tale proroga « risulta necessaria per gli effetti positivi che produce sulla liquidità delle imprese favorendone gli investimenti anche in considerazione dell'attuale incremento dei costi delle materie prime ».

Pur non essendo di diretta competenza, merita un richiamo l'articolo 5, comma 1, che proroga dal 31 dicembre 2021 fino al 31 marzo 2022 – nuovo termine dello stato di emergenza – l'efficacia delle disposizioni recanti semplificazioni procedurali in materia di edilizia scolastica, di cui all'articolo 232, del decreto-legge n. 34 del 2020. Si

tratta di disposizioni volte, rispettivamente, ad autorizzare, per tutta la durata dell'emergenza, gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (cosiddetto SAL), anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto, nonché ad accelerare l'esecuzione degli stessi interventi nella fase di sospensione delle attività didattiche.

L'articolo 7, comma 4, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2022 le contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali delle regioni del Centro Italia colpite da eventi sismici (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), per interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale. La Relazione illustrativa specifica che la disposizione in esame è volta ad assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e, con essi, il completamento degli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero della cultura.

L'articolo 11, comma 1 sospende fino al 30 giugno 2022 il termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi. Tali obblighi sono indicati dall'articolo 219, comma 5, del Codice dell'ambiente, secondo cui gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le norme tecniche UNI e le determinazioni della Commissione dell'Unione europea, al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

È altresì sospeso l'obbligo (anch'esso previsto al citato comma 5 dell'articolo 219) posto in capo ai produttori di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione europea.

Ancora, si prevede che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura ivi previsti e già posti in commercio o etichettati al 1º luglio 2022 possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Il comma 2 integra il citato articolo 219 del Codice dell'ambiente al fine di demandare la definizione di linee guida tecniche per l'etichettatura degli imballaggi ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni. Secondo la relazione illustrativa, tale decreto si rende necessario per superare le difficoltà applicative riscontrate nell'attuazione dei suddetti obblighi.

Involge indirettamente le competenze della Commissione anche la previsione dell'articolo 11, comma 3, che fissa al 31 marzo 2022 il termine per l'erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con riferimento ai costi sostenuti tra il 1º gennaio 2020 e 31 dicembre 2020. Tale fondo è finalizzato a sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica (aiuti per i costi delle emissioni indirette).

L'articolo 13, comma 2, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2022, il termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, nonché il termine del periodo temporale nel quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati in relazione a tale emergenza sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.

Si ricorda che il sito è individuato quale sito di interesse nazionale per le procedure di bonifica ambientale, che sono affidate al Prefetto di Genova, chiamato a realizzarle entro il 31 dicembre 2022 (nel testo previgente il termine scadeva il 31 dicembre 2021).

Il comma 5 dell'articolo 12 del decretolegge n. 27 del 2019, anch'esso novellato dalla disposizione in esame, ha previsto l'intestazione di apposita contabilità speciale al Prefetto di Genova, a cui attribuire le risorse del Ministero destinate al finanziamento degli interventi necessari urgenti a favore dello stabilimento Stoppani, ad eccezione della spesa straordinaria prevista dal comma 5-bis del medesimo articolo 12 per gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani. Si tratta delle risorse già assegnate al Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554.

Infine, l'articolo 13, comma 3, proroga di un anno, fino al 30 aprile 2022 il termine di cessazione delle funzioni del Commissario previsto per la gestione del piano di interventi per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino 2020-2021 di Cortina d'Ampezzo. La relazione illustrativa puntualizza che la proroga è finalizzata a garantire la chiusura delle attività connesse ai rapporti giuridici attivi e passivi esistenti, nonché delle attività liquidatorie residuali, anche in considerazione dell'importanza strategica che assume l'ultimazione degli interventi sugli impianti sciistici siti nel Comune di Cortina, individuato, tra gli altri, per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026, nonché dei seguiti organizzativi e dei ripristini degli impianti che saranno messi in esercizio alla fine del mese di dicembre 2021.

L'articolo 21 reca una serie di modifiche a disposizioni che riguardano la destinazione delle risorse finanziarie derivanti dai fondi sequestrati e acquisiti dalla società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria a titolo di prezzo di sottoscrizione di prestiti obbligazionari, al fine – dichiarato nella relazione illustrativa – di consentire l'utilizzo delle maggiori risorse a disposizione, destinando le stesse anche ad una ulteriore finalità (decarbonizzazione ed elettrificazione del ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico di Taranto), nonché di coordinare le disposizioni citate.

In particolare, il testo previgente prevede che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni citate siano destinate alla tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e alla tutela della sicurezza e della salute, nonché alle misure di ripristino e di bonifica ambientale.

La riscrittura in esame conferma, nella sostanza, le destinazioni, ma introduce dei limiti di spesa specifici per ognuna delle destinazioni citate. Viene infatti fissato in 450 milioni il capitale destinato alle attività di tutela ambientale e sanitaria, mentre alle altre finalità è destinato una cifra non eccedente 190 milioni di euro.

La relazione illustrativa sottolinea che, tenendo conto delle somme già allocate ai suddetti interventi ambientali ad opera del gestore residua quindi un'ingente disponibilità di risorse inutilizzate, quantificabile in euro 575 milioni.

Pertanto, rispetto al testo previgente viene prevista un'ulteriore destinazione, consistente in progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto proposti ed attuati del gestore dello stabilimento stesso, a cui sono destinate le risorse rimanenti, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La relazione illustrativa sottolinea che tale nuova destinazione viene indicata « in coerenza con gli obiettivi del PNRR ».

Il comma 2 modifica la disciplina previgente – secondo cui tali risorse sono destinate « al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale dei siti facenti capo ad Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte » – al fine di precisare che le somme in questione sono destinate al finanziamento degli interventi e progetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015 (ovviamente come modificato dal comma 1).

Anche il comma 3 dell'articolo in esame reca modifiche di coordinamento conseguenti alla riscrittura operata dal comma 1.

Il comma 4 dispone che l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'UE, sui cosiddetti aiuti di Stato.

Conclusivamente, si riserva di presentare una proposta di parere che tenga conto degli elementi emersi nel corso del dibattito. La Sottosegretaria Ilaria FONTANA si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Alessio BUTTI, presidente, ringrazia il collega Dara per la relazione e per la disponibilità a valutare eventuali proposte che dovessero pervenire dagli altri gruppi ed in particolare delle opposizioni. Venendo al merito del provvedimento, osserva che le funzioni oggetto dell'articolo 2, comma 1, per i comuni al di sotto dei 5000 abitanti e, in determinate condizioni, al di sotto dei 3000, sono di estremo rilievo e dall'interlocuzione con gli amministratori locali l'unica cosa che emerge con forza è la richiesta di non procedere a continue proroghe, per superare la condizione di incertezza che da anni regola il sistema. Osserva che per l'organizzazione delle funzioni e dei servizi è necessario uno sforzo di tipo logistico non indifferente e pertanto saluta con favore il gruppo di studio istituito dal Ministero, seppur tardivamente, che potrà dare utili indicazioni al riguardo. Rileva che, essendo imminente la presentazione alle Camere da parte del Governo di un disegno di legge delega per la revisione del testo unico degli enti locali, che ha l'obiettivo di riorganizzare tale materia superando gli errori del passato, con particolare riguardo alle province, chiede al relatore di inserire, nella proposta di parere, una osservazione con la quale si chieda di tenere in debito conto la questione dei piccoli comuni all'interno di tale revisione complessiva.

Con riferimento all'articolo 5, comma 1, avente ad oggetto l'edilizia scolastica, ritiene che il metodo del pagamento dei SAL debba avvenire di prassi, e non solo in situazioni di emergenza. Le imprese devono essere infatti pagate dalle pubbliche amministrazioni a tempo debito e gli interventi da queste svolti devono essere riconosciuti indipendentemente dallo stato di emergenza. Si tratta oltretutto, in caso di specie, di un patrimonio importantissimo, fosse anche solo per la presenza al suo interno di docenti e studenti.

Con riguardo all'articolo 7, comma 4, ritiene che sia arrivato il momento di superare, nei provvedimenti legislativi, il ri-

chiamo all'obiettivo di « proseguimento e accelerazione del processo di ricostruzione », essendo ormai arrivato il momento di completare tale processo. La messa in sicurezza di beni culturali all'interno delle zone sismiche inoltre è un obiettivo che dovrebbe essere perseguito a regime e non tramite proroga di termini in un decretolegge.

Quanto all'articolo 11, comma 1, osserva che alcuni settori sono più energivore di altri e cita ad esempio il settore tessile. Tali settori soffriranno più di altri per il « caro bollette » e la triste aspettativa è che molte imprese ad esse appartenenti saranno costrette alla chiusura. Le due transizioni, quella ecologica e quella digitale, devono quindi senz'altro essere al centro della politica dei prossimi anni, consentendo tuttavia a questi settori di emanci-

parsi e di evolvere rispetto alle dinamiche del passato, pena la mancata sopravvivenza del sistema.

Conclusivamente, in relazione alla disposizione di cui all'articolo 13, comma 3, che proroga il termine di cessazione delle funzioni del Commissario per la gestione del piano di interventi per i campionati mondiali di sci alpino di Cortina 2020-2021, coglie l'occasione per manifestare l'esigenza che il Parlamento venga informato, attraverso le Commissioni permanenti, dell'attività svolta dalla società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 » relative agli interventi in corso di realizzazione in vista delle Olimpiadi invernali del 2026.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo (Parere alla XII Commissione) (Esame e rinvio)	20
DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Esame e rinvio)	21
AUDIZIONI:	
Audizione, in videoconferenza, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)	23

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 12.15.

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto ROSSO (FI), *relatore*, intervenendo da remoto, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, per i profili di competenza, alla XII Commissione Affari sociali sul disegno di legge di conversione del decretolegge n. 1 del 2022, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in

particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Il decreto-legge in esame si compone in di 6 articoli.

Sua saliente previsione è la generalizzazione (con decorrenza dal 1º febbraio 2022) dell'obbligo di vaccinazione, finora disposto per alcuni settori lavorativi (sanitario, scolastico, di sicurezza e difesa, penitenziario, di giustizia minorile e di comunità), a tutti coloro che abbiano più di cinquanta anni di età nonché al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (salve, in tutti i casi, le esenzioni per specifiche ragioni cliniche).

Inoltre esso prevede l'estensione, con decorrenza dal 15 febbraio 2022, della certificazione verde cosiddetta rafforzata per l'accesso ai luoghi di lavoro, per i soggetti di età superiore ai cinquanta anni.

Specifiche disposizioni sono dettate per la gestione dei casi di positività al virus nel sistema educativo, didattico e formativo (con previsione, differenziata a seconda del ciclo di istruzione e del numero di casi positivi, delle condizioni in cui si ricorre alla didattica a distanza) nonché per il tracciamento dei contagi nella popolazione scolastica.

Ai fini delle competenze della Commissione si segnala l'articolo 3. Esso, al comma 1, lettera a), reca, con vari termini di decorrenza e fino al 31 marzo 2022, un ampliamento delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso della certificazione verde cosiddetta non rinforzata, ossia derivante da vaccinazione contro il COVID-19, da guarigione o da un test molecolare o un test antigenico rapido; resta ferma la possibilità di svolgimento e di fruizione senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta.

Tra gli ambiti previsti, rileva l'accesso ai servizi postali.

Si prevede, tuttavia, che siano individuati ed esclusi dalla condizione del possesso del certificato in esame i servizi ed attività necessari per il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

L'estensione in esame è posta con decorrenza dal 1º febbraio 2022 ovvero coincide con la data di decorrenza dell'efficacia del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora quest'ultima data sia diversa.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già fissata per domani.

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

C. 3431 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmela GRIPPA (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio sul disegno di legge C. 3431, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione segnala, in sintesi, le seguenti disposizioni.

L'articolo 1, comma 11, rimodula l'autorizzazione di spesa relativa all'assunzione a tempo indeterminato, da parte del MISE, delle unità di personale previste dalla legge di bilancio per il 2020 al fine di rafforzare lo svolgimento dell'attività a completamento dell'avvio del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN). Ricorda che il Centro è uno degli organismi qualificanti dell'architettura nazionale sulla sicurezza cibernetica. Fermo restando l'ammontare dei relativi oneri, i singoli stanziamenti annui sono quindi riferiti al periodo 2022-2024 anziché al periodo 2021-2023. Come precisa la relazione illustrativa, la proroga dell'autorizzazione di spesa si rende necessaria poiché le procedure finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato del personale sono tuttora in corso.

L'articolo 3, comma 6, autorizza per il 2022 la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, per il pagamento delle competenze accessorie, sotto forma di lavoro straordinario, prestato per le attività ad alto contenuto specialistico del Ministero dello sviluppo economico, essenzialmente riguardanti i controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo.

L'articolo 10, comma 1, proroga ulteriormente al 31 marzo 2022 il termine entro il quale è consentito agli ispettori autorizzati di effettuare gli accertamenti relativi alla revisione dei veicoli a motore prevista dal codice della strada.

In dettaglio, il comma 1 proroga al 31 marzo 2022, termine dello stato di emergenza, la disposizione (articolo 92, comma

4-septies, del decreto-legge n. 18 del 2020), che consente agli ispettori autorizzati, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 2017, di effettuare la revisione periodica dei veicoli a motore secondo le procedure definite nello stesso decreto. La disposizione è finalizzata, come evidenziato nella relazione illustrativa, considerando il protrarsi della pandemia, a semplificare i procedimenti e a ridurre i tempi di attesa previsti per la revisione dei veicoli.

Il comma 2, invece, proroga al 15 marzo 2022 i termini per l'adozione del decreto ministeriale con cui dovranno essere definite le modalità di assegnazione delle risorse destinate alle imprese che operano nel settore ferroviario a titolo di ristoro dei danni economici subìti dalle imprese stesse a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comma in questione, inoltre, proroga al 30 aprile 2022 il termine entro il quale le imprese beneficiarie debbono presentare la relativa rendicontazione. Da ultimo viene prorogato al 30 giugno 2022 il termine per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle imprese beneficiarie.

Il comma 3, infine, differisce i termini per la rendicontazione degli effetti economici subiti dalle imprese ferroviarie passeggeri e merci per l'assegnazione delle risorse già autorizzate per compensare gli effetti della pandemia registrati dal 1º gennaio 2021 al 30 aprile 2021, nonché per l'emanazione del relativo decreto ministeriale di assegnazione delle risorse.

In dettaglio, ai fini dell'assegnazione delle risorse, già autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034, sono fissati i termini seguenti.

Al 30 gennaio 2022 la rendicontazione da parte delle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico, quindi in regime di libero mercato, degli effetti economici imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati dal 1º gennaio 2021 al 30 aprile 2021 (il termine era in precedenza fissato al 31 luglio 2021 dalla legge n. 178 del 2020, comma 676).

Al 31 marzo 2022 l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie (il termine era in precedenza fissato al 31 ottobre 2021 dalla legge n. 178 del 2020, comma 677).

L'articolo 17 estende al 31 dicembre 2022 il termine di applicabilità della disciplina emergenziale dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica, legata agli effetti industriali della pandemia da COVID-19.

Il decreto-legge n. 23 del 2020 ha inciso sulla disciplina dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica, sia con modifiche alla disciplina strutturale, sia con l'introduzione di una disciplina emergenziale dei poteri speciali, legata alla pandemia da COVID-19. Successivamente i termini di tale disciplina emergenziale sono stati estesi dal decreto-legge n. 137 del 2020 (al 30 giugno 2021), dal decreto-legge n. 56 del 2021 (al 31 dicembre 2021) e, per effetto della disposizione in esame, al 31 dicembre 2022.

Per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato esteso temporaneamente l'ambito di applicazione degli obblighi di notifica e dei poteri speciali previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni, nonché agli ulteriori attivi strategici connessi ai fattori critici elencati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del regolamento (UE) 2019/452.

In particolare, viene esteso fino al 31 dicembre 2022 l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica di specifiche delibere, atti od operazioni e del relativo potere di veto esercitabile dal Governo; nonché dell'acquisto di partecipazioni e dei relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto).

Le disposizioni aventi vigenza temporanea si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni per i quali l'obbligo di notifica sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. I relativi atti e i provvedimenti connessi all'esercizio dei poteri speciali restano validi anche successivamente al termine del 31 dicembre 2022 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi successivamente al decorso del predetto termine.

Viene infine previsto che, nei casi di violazione degli obblighi di notifica stabiliti per specifici atti, delibere, operazioni o acquisti di partecipazioni relativi a imprese che svolgono attività di rilevanza strategica, la Presidenza del Consiglio possa avviare anche d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali mediante i quali imporre il veto rispetto ad atti, delibere od operazioni, nonché imporre specifiche condizioni ovvero opporsi nel caso di acquisto di partecipazioni.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già fissata per domani.

La seduta termina alle 12.25.

AUDIZIONI

Martedì 18 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene, da remoto, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao.

La seduta comincia alle 12.30.

Audizione, in videoconferenza, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Vittorio COLAO, Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Alessio BUTTI (FDI), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Federico MOLLICONE (FDI), Paolo GIULIODORI (MISTO-A) da remoto, Luciano NOBILI (IV) da remoto, Mirella LIUZZI (M5S) e Massimiliano CAPITANIO (LEGA).

Vittorio COLAO, Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, risponde alle domande formulate e fornisce ulteriori precisazioni.

Raffaella PAITA, *presidente*, ringrazia il ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (Parere alle	
Commissioni riunite I e V) (Esame e rinvio)	24
DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di	
lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo (Parere alla	
XII Commissione) (Esame e rinvio)	29

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

C. 3431 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Diego ZARDINI (PD), relatore, avverte che la X Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite I e V, il disegno di legge C. 3431, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cosiddetto « decreto-legge proroga termini »). Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per l'approfondimento del complesso delle norme recate dal provvedimento che consta 25 articoli, segnala che la sua relazione si soffermerà

sulle disposizioni di specifico interesse della Commissione, previste negli articoli 1 (commi 10 e 11), 3 (commi 1 e 2), 11 (Proroga di termini in materia di transizione ecologica), 12 (Proroga di termini in materia di turismo), 17 (Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica), 20 (Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti), e 21 (Imprese di interesse strategico nazionale).

In primo luogo, dunque, fa presente che l'articolo 1, comma 10, rinvia, dal 2021 al 2022, il termine massimo entro il quale il Ministero dello sviluppo economico (MISE) è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica, 30 unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 (sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa): a tal fine è novellato l'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 15 del 2019 (Attuazione della citata direttiva (UE) 2015/ 2436). Nel dettaglio, ricorda che la suddetta autorizzazione è finalizzata all'assunzione, nell'ambito della Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi, di personale con competenze specifiche, soprattutto in tema di proprietà industriale, che consentano lo svolgimento dei nuovi compiti operativi derivanti dall'introduzione dei procedimenti amministrativi di nullità e decadenza del marchio a seguito del recepimento della Direttiva richiamata.

Segnala poi che l'articolo 1, comma 11, rimodula l'autorizzazione di spesa relativa all'assunzione a tempo indeterminato, da parte del MISE, delle unità di personale previste dalla legge di bilancio per il 2020 al fine di rafforzare lo svolgimento dell'attività a completamento dell'avvio del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN). Fermo restando l'ammontare dei relativi oneri, i singoli stanziamenti annui sono quindi riferiti al periodo 2022-2024 anziché al periodo 2021-2023. A tal fine è novellato l'articolo 1, comma 328, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020). In particolare, ricorda che la disposizione è finalizzata a rafforzare lo svolgimento delle attività a completamento dell'avvio del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive attribuite al MISE in materia di laboratorio di certificazione, di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, di crisi d'impresa, di amministrazioni straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali in materia di energia, di vigilanza e controllo del corretto uso delle frequenze.

Relativamente all'articolo 3, comma 1, segnala che esso estende l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. disposte dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2022. Ricorda che con la disposizione richiamata: sono posticipati i termini entro i quali le assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. devono essere convocate (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio); si consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie;

in aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., si consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto; è incentivato un più ampio ricorso al conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante; anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante con istruzioni di voto.

Rileva che l'articolo 3, comma 2, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 i termini di istituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del turismo, in attesa del perfezionamento delle procedure organizzative del Ministero stesso: nelle more, le funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero del turismo continuano ad essere svolte dall'esistente Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della cultura.

Fa poi presente che l'articolo 11, comma 1, interviene sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'articolo 219, comma 5, del codice dell'ambiente, sospendendo l'applicazione di tali obblighi fino al 30 giugno 2022. Prevede altresì che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura ivi previsti e già posti in commercio o etichettati al 1º luglio 2022 possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Ricorda che il comma 5 dell'articolo 219, al primo periodo, prevede che tutti gli imballaggi debbano essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. È altresì sospeso l'obbligo (previsto dal secondo periodo del medesimo comma 5 dell'articolo 219) posto in capo ai produttori di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione europea che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio. Il comma 2 dell'articolo 11 all'esame demanda ad un decreto ministeriale la definizione di apposite linee guida tecniche per l'etichettatura degli imballaggi.

Sottolinea che l'articolo 11, comma 3, fissa al 31 marzo 2022 il termine per l'erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2020. Ricorda che il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale è stato istituito dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (legge n. 128 del 2019), che ha novellato l'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Evidenzia che il Fondo è finalizzato a sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica (aiuti per i costi delle emissioni indirette). Il decreto MITE 12 novembre 2021 definisce i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale relativamente alla misura di aiuto alle imprese nei predetti settori. La gestione del Fondo è affidata a Acquirente Unico S.p.a., società per azioni del gruppo Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.a.), di proprietà al 100 per cento del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita convenzione con il Ministero della transizione ecologica.

Segnala, inoltre, che l'articolo 11, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2026 il periodo di godimento dei benefici riconosciuti alle imprese energivore nazionali a fronte del loro impegno a finanziare la realizzazione di alcune linee di interconnessione con l'estero (cd. interconnector). Si tratta di condizioni più vantaggiose sui costi dell'energia elettrica (cd. meccanismo di import virtuale, istituito dall'articolo 32 della legge n. 99 del 2009). Ricorda che il citato articolo 32 della legge n. 99 del 2009 ha introdotto una specifica disciplina per promuovere gli interconnector, realizzabili da Terna S.p.A. con il coinvolgimento dei soggetti privati. Lo scopo di tale previsione normativa è di favorire la realizzazione di un mercato unico europeo dell'energia, attraverso lo sviluppo di interconnessioni elettriche con l'estero, finanziate da parte di soggetti privati. L'articolo 11, comma 4, opera sotto forma di novella dell'articolo 1, comma 832, della legge di bilancio 2016 (legge n. 208 del 2015), la quale aveva già disposto una proroga del periodo di godimento del meccanismo di import virtuale. Inoltre, e conseguentemente, la norma in esame prevede che ARERA aggiorni le proprie delibere ove è previsto l'elenco dei Paesi esteri nei cui mercati gli Assegnatari possono acquistare l'energia elettrica oggetto del servizio di importazione virtuale.

Fa poi presente che l'articolo 12, comma 1, estende dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine finale di durata della copertura assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, per il rimborso delle spese mediche da essi sostenute in relazione al COVID-19 per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia. Per effetto di tale previsione, la copertura decorre dunque dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 30 giugno 2022.

Evidenzia che l'articolo 12, comma 2, in tema di sostegni al sistema termale nazio-

nale, fissa un termine (120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali) per il rimborso all'ente termale, previa emissione della relativa fattura, dell'importo corrispondente al valore del buono fruito dall'utente (cosiddetto bonus termale). Ricorda che al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 (cosiddetto « Agosto », legge n. 126 del 2020) ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del MISE, di un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 18 milioni per l'anno 2021, finalizzato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali. I buoni per l'acquisto dei servizi termali non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore della situazione economica equivalente. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1º luglio 2021 sono stati dettati i criteri e le modalità attuative per la concessione e la fruizione dei buoni per l'acquisto di servizi termali. In particolare, il decreto prevede che il buono sia pari al 100 per cento del prezzo di acquisto presso l'ente termale, fino a un massimo di 200 euro per ciascuna richiesta presentata. Fa presente che il suddetto decreto ministeriale fissava in 45 giorni il termine per richiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente da parte dell'ente termale, previa emissione della relativa fattura: la disposizione legislativa va quindi a modificare il termine di 45 giorni previsto dal citato decreto ministeriale, peraltro non preso in considerazione dalla disposizione e dalla corrispondente relazione illustra-

Evidenzia, inoltre, l'articolo 17 che estende al 31 dicembre 2022 il termine di applicabilità della disciplina emergenziale dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica, legata agli effetti industriali della pandemia da COVID-19. Ricorda che il decreto-legge n. 23 del 2020 ha inciso sulla disciplina dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica, sia con modifiche alla disciplina struttu-

rale, sia con l'introduzione di una disciplina emergenziale dei poteri speciali, legata alla pandemia da COVID-19. Successivamente i termini di tale disciplina emergenziale sono stati estesi dal decreto-legge n. 137 del 2020 (al 30 giugno 2021), dal decreto-legge n. 56 del 2021 (al 31 dicembre 2021) e ora, per effetto della disposizione in esame, al 31 dicembre 2022. In tal senso, per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato esteso temporaneamente, ovvero fino al 31 dicembre 2022, l'ambito di applicazione degli obblighi di notifica e dei poteri speciali previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni, nonché agli ulteriori attivi strategici connessi ai fattori critici elencati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452. In particolare, è stato esteso fino al 31 dicembre 2022 l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica di specifiche delibere, atti od operazioni e del relativo potere di veto esercitabile dal Governo, sia con riferimento agli attivi strategici, includendo tutti quelli connessi ai fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, sia con riferimento all'oggetto di delibere, atti od operazioni, includendo tutte quelle che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione, a prescindere dal fatto che ciò avvenga a favore di un soggetto esterno all'Unione europea. È infine previsto che, nei casi di violazione degli obblighi di notifica stabiliti per specifici atti, delibere, operazioni o acquisti di partecipazioni relativi a imprese che svolgono attività di rilevanza strategica, la Presidenza del Consiglio possa avviare anche d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali mediante i quali imporre il veto rispetto ad atti, delibere od operazioni, nonché imporre specifiche condizioni ovvero opporsi nel caso di acquisto di partecipazioni. In tali casi, i termini previsti per l'esercizio dei poteri decorrono dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.

Osserva che l'articolo 20 interviene sulla cornice normativa entro la quale – previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione europea - le regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e le modalità definiti dal « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » (Com. C(2020) 1863 final e successive modificazioni e integrazioni), cosiddetto Temporary Framework. L'articolo, in particolare, è finalizzato ad adeguare la cornice alla proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 delle misure di aiuto disposta dalla sesta modifica del Quadro temporaneo. Le misure concesse sotto forma di strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 giugno 2023 (anziché il 31 dicembre 2022).

Infine, fa presente che l'articolo 21 reca una serie di modifiche a disposizioni che riguardano la destinazione delle risorse finanziarie derivanti dai fondi sequestrati e acquisiti dalla società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria a titolo di prezzo di sottoscrizione di prestiti obbligazionari, al fine - dichiarato nella relazione illustrativa - di consentire l'utilizzo delle maggiori risorse a disposizione, destinando le stesse anche ad una ulteriore finalità (decarbonizzazione ed elettrificazione del ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico di Taranto), nonché di coordinare le disposizioni citate. Evidenzia che il comma 1 dell'articolo in esame riscrive, integrandolo, il decimo periodo dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015 che disciplina la destinazione delle predette risorse finanziarie. Ricorda che il testo previgente del citato decimo periodo del comma 1 prevede che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni citate siano versate in un patrimonio dell'emittente destinato in via esclusiva all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente. Sottolinea che la riscrittura in esame conferma, nella sostanza, le destinazioni indicate dal testo previgente, ma introduce dei limiti di spesa specifici per ognuna delle destinazioni citate, oltre ad aggiornare i riferimenti. Viene infatti previsto che: all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria è destinato un ammontare complessivo non eccedente 450 milioni di euro; a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale (rispetto alla norma previgente viene specificato che gli interventi in questione sono relativi al sito siderurgico di Taranto e alla connessa centrale termoelettrica previsti dalle intese sottoscritte dall'organo commissariale di ILVA S.p.A. e dal gestore dello stabilimento in coerenza con il provvedimento del MISE prot. 18559 del 7 settembre 2018) per un ammontare complessivo non eccedente 190 milioni di euro. Evidenzia, quindi, che rispetto al testo previgente viene prevista un'ulteriore destinazione, consistente in progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto proposti ed attuati dal gestore dello stabilimento stesso, a cui sono destinate le risorse rimanenti, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e nel rispetto delle norme dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato. Il comma 2 modifica il comma 6-undecies, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015, che disciplina la destinazione delle somme derivanti da obbligazioni emesse dall'organo commissariale di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria. A differenza del testo previgente, che precisa che tali risorse sono destinate « al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale dei siti facenti capo ad Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte », il nuovo testo previsto dal comma in esame precisa che le somme in questione sono destinate al finanziamento degli interventi e progetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015 (modificato dal comma 1 dell'articolo in esame). Anche il comma 3 dell'articolo in esame reca modifiche di coordinamento conseguenti alla riscrittura operata dal comma 1: analogamente a quanto previsto dal comma 2, il comma 3 è volto a modificare i richiami (presenti nell'articolo 13 del decreto-legge n. 91 del 2017) alla destinazione delle risorse finanziarie derivanti dalle obbligazioni in questione al fine di far riferimento alle destinazioni previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015 (modificato dal predetto comma 1 dell'articolo in esame). Il comma 4 dispone che l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'UE, sui cd. aiuti di Stato.

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sara MORETTO (IV), relatrice, illustra il provvedimento in titolo ricordando che è l'ultimo, in senso cronologico, di quattro decreti legge che nell'arco degli ultimi due mesi sono stati adottati per predisporre misure di contenimento dell'epidemia da

COVID-19 in vista della stagione invernale. Segue infatti il decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame del-l'Assemblea, e i decreti-legge n. 221 del 24 dicembre 2021 e n. 229 del 30 dicembre 2021 (il quale ultimo dovrebbe confluire per emendamento nel decreto-legge n. 221), attualmente in prima lettura al Senato.

Osserva che previsione centrale del decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022 è la generalizzazione (con decorrenza dal 1° febbraio 2022) dell'obbligo di vaccinazione, finora disposto per alcuni settori lavorativi (sanitario, scolastico, di sicurezza e difesa, penitenziario, di giustizia minorile e di comunità), a tutti coloro che abbiano più di cinquanta anni di età nonché al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (salve, in tutti i casi, le esenzioni per specifiche ragioni cliniche). Inoltre esso prevede l'estensione (decorrente dal 15 febbraio 2022) della certificazione verde cosiddetta rafforzata per l'accesso ai luoghi di lavoro, con riferimento ai soggetti di età superiore ai cinquanta anni (ferma restando la condizione della certificazione verde non rafforzata per i soggetti di età inferiore). Amplia, inoltre, il novero di attività e servizi per l'accesso ai quali la certificazione verde sia richiesta quale requisito. Specifiche disposizioni sono dettate per la gestione dei casi di positività al virus nel sistema educativo, didattico e formativo (con previsione, differenziata a seconda del ciclo di istruzione e del numero di casi positivi, delle condizioni in cui si ricorra alla didattica a distanza) nonché per il tracciamento dei contagi nella popolazione scolastica. Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, illustra quindi brevemente il contenuto dell'articolato segnalando, preliminarmente, che le disposizioni che maggiormente interessano le competenze della X Commissione sono recate nell'articolo 3.

Venendo, quindi, al testo, composto di 6 articoli, fa presente innanzi tutto che l'articolo 1 stabilisce l'obbligo per i soggetti di età superiore a cinquanta anni di vaccinazione contro il COVID-19 e reca disposizioni sull'accesso al luogo di lavoro e agli uffici giudiziari da parte dei medesimi soggetti. Prevede poi norme sanzionatorie per i casi di mancato adempimento dell'obbligo entro il 1° febbraio 2022 ovvero entro gli eventuali termini successivi per la seconda dose del ciclo vaccinale primario e per la dose di richiamo. Dall'ambito di applicazione dell'obbligo sono esclusi, in via temporanea o definitiva, a seconda dei casi, i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in esame ovvero i soggetti che abbiano contratto il COVID-19. Si dispone altresì che il datore di lavoro adibisca i lavoratori ultracinguantenni aventi una controindicazione alla vaccinazione contro il COVID-19 a mansioni anche diverse dalle precedenti e senza decurtazione della retribuzione - che evitino il rischio di diffusione del contagio in oggetto.

L'articolo 2 estende l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, già previsto per altre categorie di personale pubblico, al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (comma 1, lettera a)), attribuendo il compito di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale ai dirigenti e ai responsabili delle istituzioni e delle strutture in questione (comma 1, lettera b)). In caso di accertamento dell'inadempimento da parte dei soggetti responsabili, si dispone la sospensione – la cui efficacia è disposta non oltre il 15 giugno 2022 – dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e, per il periodo di sospensione, della retribuzione e altro compenso o emolumento (comma 1, lettera c)).

Evidenzia che l'articolo 3 reca disposizioni in materia di certificati verdi COVID-19. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo in oggetto reca, con vari termini di decorrenza e fino al 31 marzo 2022, un ampliamento delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19, generato da vaccinazione contro il COVID-19, da guarigione o da un *test* molecolare o un *test* antigenico rapido; resta ferma la

possibilità di svolgimento e di fruizione senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. In particolare, per quanto concerne gli specifici profili di interesse della Commissione, segnala che l'ampliamento operato dalla norma in esame concerne anche - a decorrere dal 20 gennaio 2022 - la fruizione dei servizi alla persona (ricorda che secondo il D.P.C.M. 2 marzo 2021, rientrano in tale ambito sia quelli erogati da acconciatori, estetisti e tatuatori sia quelli forniti da lavanderie – anche industriali – e tintorie - ivi compresa la pulitura di articoli tessili e di pellicce - sia i servizi erogati da imprese di pompe funebri, ivi compresi i servizi connessi a questi ultimi) nonché l'accesso ai pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari ed alle attività commerciali. Riguardo tale estensione segnala, tuttavia, che si prevede che siano individuati ed esclusi (dalla condizione del possesso del certificato in esame) i servizi ed attività necessari per il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto all'esame: l'estensione è posta con decorrenza dal 1º febbraio 2022 ovvero coincide con la data di decorrenza dell'efficacia del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora quest'ultima data sia diversa. La lettera b) del comma 1 estende l'ambito dei soggetti che, ai fini dell'accesso agli uffici giudiziari, sono tenuti, in via transitoria, al possesso di un certificato verde COVID-19 ovvero, se di età superiore a cinquanta anni e con decorrenza dal 15 febbraio 2022, al possesso di un omologo certificato « rafforzato »; resta ferma l'esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. La lettera c) del comma 1 estende alle imprese private con più di quattordici dipendenti la norma che consente, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sostituire il lavoratore privo del certificato verde COVID-19 (di base o « rafforzato », a seconda dei casi) con esclusione provvisoria del diritto, per quest'ultimo lavoratore, di rientro. Il comma 2 estende l'ambito delle fattispecie alle quali si applica una disciplina transitoria di esenzione soggettiva dalle norme che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19 (di base o « rafforzato »); l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.

L'articolo 4 prevede in quali circostanze, in presenza di casi di positività da SARS-CoV-2 nelle classi, si sospende l'attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia e si ricorre alla didattica a distanza – o alla didattica digitale integrata – nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP).

L'articolo 5 autorizza la spesa di 92.505.000 euro per assicurare, fino al 28 febbraio 2022, l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado. In tale ambito, la disposizione prevede che l'attività di *testing* dei contagi COVID-19 avvenga, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra

di libera scelta, mediante l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 presso le farmacie e le strutture sanitarie aderenti ai Protocolli d'intesa per la somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzo calmierato. Il comma 2 dispone che, al fine del ristoro per i mancati introiti derivanti alle farmacie e alle strutture sanitarie dall'effettuazione gratuita di test antigenici rapidi per l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse alle regioni e alle province autonome sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, secondo le medesime modalità previste dai citati protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021 (convertito con legge 16 settembre 2021, n. 126) per la somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzo calmierato.

Conclude ricordando che l'articolo 6 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal giorno 8 gennaio 2022.

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

32

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 gennaio 2022.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli e C. 1891 Spadoni, recanti disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.30.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Esame e rinvio)	33
SEDE REFERENTE:	
DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo (Seguito	2.
esame e rinvio)	36

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 16.05.

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

C. 3431 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rossana BOLDI (LEGA), relatrice, fa presente che il provvedimento sul quale la XII Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza si compone di 25 articoli, afferenti a diverse materie. Precisa che nella sua relazione illustrerà le disposizioni che riguardano materie oggetto della competenza della XII Commissione.

Procede, quindi, a illustrare l'articolo 4, che reca la proroga di termini in materia di salute. Il comma 1 di tale articolo proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022

il termine finale di applicazione della disciplina transitoria – di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito dalla legge n. 12 del 2019 – che consente l'assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specialistica, in considerazione dell'attuale carenza di medici di medicina generale e nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione.

Ricorda che la normativa transitoria prevede che l'assegnazione degli incarichi sia subordinata al previo esaurimento della graduatoria regionale relativa agli altri medici aventi diritto. Essa prevede altresì che le regioni e le province autonome possano disporre limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale, da definire nell'ambito dell'accordo collettivo nazionale, e che i medesimi enti territoriali, come già consentito dalla normativa a regime, possano organizzare i corsi anche a tempo parziale. In ogni caso, l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non devono pregiudicare la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale.

Il comma 2 dell'articolo 4 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine finale di applicazione di una disciplina transitoria - di cui all'articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020 - che consente lo svolgimento di alcuni incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione specifica in medicina generale. In particolare, le disposizioni transitorie permettono: ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale; ai medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica (presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia) o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e l'iscrizione negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica; ai medici iscritti al corso di formazione specialistica in pediatria l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta.

Fa presente che il comma 3 proroga, per i soggetti iscritti nell'elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale pubblicato in data 12 febbraio 2018, il termine di validità della relativa iscrizione, fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022.

I commi 4 e 5 modificano alcune norme in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di altri rapporti di lavoro dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Le modifiche recano un differimento di alcuni termini, in quanto le procedure concorsuali autorizzate dalle disposizioni previgenti sono ancora in corso di svolgimento.

Il comma 6 dell'articolo 4, mediante una modifica all'articolo 42 del decreto legislativo n. 26 del 2014, reca un'ulteriore proroga, dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, della sospensione dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di divieto di alcune procedure di sperimentazione su animali a fini scientifici, con particolare riferimento all'autorizzazione di procedure relative a xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) e alle ricerche sulle sostanze d'abuso (per testare possibili effetti di sostanze quali alcol, droghe e tabacco). In proposito, nel ricordare che la sospensione del divieto di alcune procedure di sperimentazione su animali a fini scientifici si ripete ciclicamente da oramai molti anni, ritiene necessario individuare una soluzione definitiva, in modo da consentire ai ricercatori di programmare le loro ricerche con un orizzonte temporale ampio.

Segnala, quindi, che i commi 7 e 8 del medesimo articolo recano alcuni differimenti di termini relativi alla possibilità di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché agli operatori socio-sanitari, collocati in quiescenza. Tali norme transitorie vengono prorogate, a determinate condizioni, dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022. Nell'ambito di tale proroga, resta ferma la possibilità di cumulo tra remunerazione dell'incarico e trattamento pensionistico. La possibilità di proroga è ammessa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei limiti vigenti di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario regionale. Segnala, poi, che resta ferma, inoltre, la condizione già vigente, secondo cui il conferimento degli incarichi in esame è subordinato alla verifica dell'impossibilità di assumere personale.

Al riguardo, nel sottolineare che la carenza di personale sanitario rappresenta in questa fase temporale un dato consolidato, reputa insufficiente la proroga di soli tre mesi delle disposizioni relative all'utilizzo del personale in quiescenza.

L'articolo 6, comma 4, concerne la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 dell'ambito di applicazione di alcune norme, relative alle possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami per l'abilitazione relativi ad alcune professioni nonché delle attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio di professioni o nell'ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio. Segnalo che tra le professioni incluse rientrano quelle di assistente sociale, biologo, chimico, psicologo, odontoiatra, farmacista e veterinario.

L'articolo 9, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per la trasformazione, senza devoluzione di patrimonio, delle Società di mutuo soccorso (SOMS) in Associazioni di promozione sociale (APS) o in altre associazioni del Terzo settore. Segnala che tale disposizione appare assai opportuna, alla luce delle difficoltà che incontrano i soggetti interessati ad adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il successivo comma 6 del medesimo articolo è volto a prorogare il periodo di transitorietà per l'applicazione delle disposizioni del cinque per mille dell'IRPEF in favore delle ONLUS, in attesa dell'istituzione e dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), spostando l'efficacia delle disposizioni previste a regime a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del registro. La disposizione, altresì, proroga al 31 ottobre 2022 i termini per l'accreditamento al cinque per mille delle organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS), soggette alla procedura di trasmigrazione al RUNTS, che non siano già regolarmente accreditate al cinque per mille nell'esercizio 2021.

Il comma 7 dell'articolo 9 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 la disciplina transitoria che consente il conferimento, da parte dell'INAIL, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa), a tempo determinato, nell'ambito di un contingente massimo di 200 medici specialisti e di 100 infermieri.

L'articolo 11, comma 5, dispone la proroga di ulteriori 60 giorni del termine previsto per l'operatività della disciplina transitoria di cui all'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo n. 101 del 2020, in materia di sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo, applicabile nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 3 del medesimo articolo 72.

In proposito, ricorda che l'articolo 9 del decreto-legge 172 del 2021, esaminato dalla XII Commissione in sede referente la scorsa settimana e attualmente all'esame dell'Assemblea, come risultante dalle modifiche apportate dal Senato, ha prorogato il termine in oggetto al 31 marzo 2022.

L'articolo 12, comma 1, estende dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine finale di durata della copertura assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggano il COVID-19 durante la loro permanenza in Italia, per il rimborso delle spese mediche da essi sostenute per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia.

L'articolo 15 dispone una proroga in materia di risorse assegnate al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa in relazione ad attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, con la previsione che le stesse risorse possano essere spese, per la parte residua non attivata e non utilizzata, fino al 31 dicembre 2022 (invece che fino al 31 dicembre 2021), nel limite di 15 milioni di euro.

L'articolo 22 reca, in primo luogo, una proroga dal 31 dicembre 2021 al 28 febbraio 2022 di una disciplina transitoria di esenzione da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19 (a seconda dei casi, di base o « rafforzato »). L'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19

rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.

In secondo luogo, la disposizione in esame, con riferimento ai soggetti interessati dalla suddetta esenzione transitoria, esplicita che, qualora essi siano vaccinati con un prodotto non riconosciuto dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA), il certificato verde COVID-19 è generato secondo le indicazioni e le modalità, inerenti ad una nuova vaccinazione, poste con circolare del Ministero della salute, in coerenza con le indicazioni dell'EMA.

Segnala in proposito che la novella di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2022, di cui la XII Commissione ha avviato l'esame in sede referente la scorsa settimana, prevede ulteriori esenzioni per i soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.

Osserva, infine, che l'articolo 23 modifica l'articolo 19, comma 5-bis, del decretolegge n. 76 del 2020, al fine di chiarire le modalità di ammissione dei medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza ai corsi di formazione specifica in medicina generale.

La norma dispone che: all'ammissione non consegue alcuna borsa di studio; le ore di attività svolte in favore delle amministrazioni di appartenenza sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo; l'attività di servizio prestata dai medici in formazione presso le strutture delle Amministrazioni di appartenenza è certificata dalle stesse, fermo restando l'obbligo di frequenza dell'attività didattica di natura teorica.

Doriana SARLI (MISTO), in relazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 4, in materia di utilizzo degli animali nella ricerca, segnala che una norma identica è contenuta anche nella legge europea 2019-2020, pubblicata ieri nella Gazzetta Ufficiale, che entrerà in vigore il 1° febbraio prossimo. Osserva, quindi, che la disposizione in oggetto è stata inserita nel decreto-

legge « proroga termini » al fine di evitare che rimanga scoperto il mese di gennaio 2022.

Dichiara di condividere le osservazioni svolte dalla relatrice rispetto all'opportunità di individuare una soluzione definitiva rispetto alla problematica oggetto della predetta norma, pur avendo una visione assai diversa dalla collega Boldi in quanto, a suo avviso, dovrebbe essere reso finalmente operativo il divieto di utilizzo di animali per xenotrapianti e ricerche sulle sostanze da abuso.

Rossana BOLDI (LEGA), relatrice, preannuncia l'intenzione di proporre l'inserimento nel parere di rilievi che riprendano alcune delle considerazioni da lei formulate nel corso dello svolgimento della sua relazione.

Marialucia LOREFICE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani.

La seduta termina alle 16.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 16.25.

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2022.

Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che nella precedente seduta la relatrice, deputata Carnevali, ha svolto la relazione

Dà, quindi, la parola ai deputati che intendono intervenire in discussione.

Doriana SARLI (MISTO), nel rilevare che il provvedimento in esame introduce l'obbligo vaccinale solo per le persone che abbiano compiuto cinquant'anni, evidenzia come il decreto-legge n. 229 del 2021 - il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame del Senato - prevedendo il requisito del possesso della certificazione verde «rafforzata» per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, introduca, di fatto, in modo indiretto, un obbligo di vaccinazione per coloro che abitano nelle isole a prescindere dall'età. Ciò rappresenta, a suo avviso, una grave forma di discriminazione in quanto, mentre un soggetto non vaccinato residente nell'Italia continentale si trova sempre nella possibilità di spostarsi con un mezzo proprio, tale possibilità è preclusa agli abitanti delle isole.

Osserva, inoltre, che appare insufficiente la deroga concessa, peraltro per un solo mese, per motivi sanitari o di studio. Sottolinea, quindi, la necessità di un intervento in sede parlamentare per correggere tale forma di discriminazione, pur dichiarandosi consapevole che ciò dovrebbe probabilmente avvenire nell'altro ramo del Parlamento.

Marialucia LOREFICE, presidente, rileva come vi sia una diffusa consapevolezza rispetto alla problematica segnalata dalla deputata Sarli, pur ribadendo che essa afferisce a un provvedimento che non è attualmente all'esame della Camera.

Doriana SARLI (MISTO), a sostengo di quanto argomentato, ricorda che la continuità territoriale dovrebbe essere sempre garantita, senza limitazioni.

Maria Teresa BALDINI (IV), in relazione all'introduzione dell'obbligo vaccinale contro il COVID-19, segnala che sarebbe stato preferibile prevederne il collegamento alle condizioni di salute del singolo anziché all'età, in quanto i fattori di rischio variano da soggetto a soggetto.

Roberto BAGNASCO (FI) ricorda che nella relazione illustrativa del provvedimento in esame è stato riportato il notevole incremento del rischio di ospedalizzazione e di decesso legato all'età, che giustifica la scelta compiuta dal Governo.

Rossana BOLDI (LEGA) osserva che le statistiche a disposizione mostrano evidenze di un aumento sensibile del rischio per la salute non tanto a partire dai 50 anni, quanto per età e più elevate, indicativamente tra 60 e 65 anni. Ritiene altresì che un'ulteriore dose di vaccino, oltre a quelle attualmente definita *booster*, dovrebbe essere prevista solo per i soggetti più fragili.

Sottolinea, quindi, che andrebbe effettuata una seria riflessione sull'opportunità di iniziare a individuare modalità alternative per affrontare il COVID-19 rispetto a quelle seguite finora, in una situazione caratterizzata da una forte emergenza.

Elena CARNEVALI (PD), relatrice, nel dichiarare di avere seguito con attenzione tutti gli interventi svolti, si riserva di intervenire al termine dell'esame preliminare.

Marialucia LOREFICE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per domani, con la quale si concluderà l'esame preliminare del provvedimento. Ricorda che alle ore 12 di venerdì 21 gennaio è fissato il termine per la presentazione delle proposte emendative.

La seduta termina alle 16.35.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

SOMMARIO

Seguito dell'esame della proposta di Relazione annuale di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007

38

Martedì 18 gennaio 2022. — Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 14.10.

Seguito dell'esame della proposta di Relazione annuale di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede al seguito dell'esame della proposta di Relazione annuale in titolo. Il PRESIDENTE, in qualità di Relatore, presenta una bozza di elaborato della Relazione in titolo, preannunciando che alla stessa potranno essere apportate modifiche ed integrazioni che scaturiranno dal dibattito.

Intervengono, per alcune considerazioni ed osservazioni, i deputati Enrico BORGHI (PD) e Maurizio CATTOI (M5S).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle 14.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

39

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 18 gennaio 2022.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

SOMMARIO

Sulla pubblicità dei lavori	40
AUDIZIONI:	
Audizione, in videoconferenza, della Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni (Svolgimento e conclusione)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della presidente	41

Martedì 18 gennaio 2022. – Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.

La seduta comincia alle 12.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Laura CAVANDOLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione, in videoconferenza, della Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni.

(Svolgimento e conclusione).

Laura CAVANDOLI, presidente, introduce l'audizione della Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni, invitandola a svolgere una relazione sulla situazione dei minori fuori famiglia nella regione, sulle azioni poste in essere dall'Autorità garante, sulle principali criticità.

Monica SANSONI, Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, svolge la relazione, soffermandosi in particolare sulle iniziative poste in essere per creare una rete istituzionale a sostegno dei minori.

Intervengono per porre quesiti le deputate Stefania ASCARI (M5S), Maria Teresa BELLUCCI (FDI), Veronica GIAN-NONE (FI) e la senatrice Sonia FREGO-LENT (LEGA), nonché Laura CAVAN-DOLI, presidente.

Monica SANSONI, Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, risponde sinteticamente ai quesiti, riservandosi di inviare più dettagliate risposte scritte.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, ringrazia per la disponibilità la dottoressa Sansoni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.50 alle 14.30.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza della Presidente Laura CA-VANDOLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Comunicazioni della presidente.

Laura CAVANDOLI, *Presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito il programma delle audizioni per le prossime settimane.

L'ufficio di presidenza ha altresì convenuto di delegare il tenente colonnello Antro di svolgere approfondimenti su due situazioni poste all'attenzione della Commissione e ha definito un programma di visite in alcune comunità per minori.

Comunica infine che:

- il 12 e il 13 gennaio 2022 Cristian Vacca ha inviato due esposti, riservati, che fanno seguito ai numerosi altri già inviati;
- il 13 gennaio 2022 Roberta Pesce ha inviato un esposto, riservato;
- il 17 gennaio 2022 l'onorevole Giannone ha trasmesso un esposto, riservato, relativo ad un minore ospitato presso una comunità educativa;
- il 18 gennaio 2022 è stata inviata, da numerosi soggetti, alla Commissione copia della risposta dell'assessora alle politiche sociali del VII Municipio del Comune di Roma ad una petizione indirizzata allo stesso Municipio. Il documento viene acquisito come libero.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
COMMISSIONE PLENARIA	42
AUDIZIONI:	
Audizione di Gabriele Bardazza, consulente della Commissione (Svolgimento e conclusione) .	42
Audizione di Sergio Simone, consulente della Commissione (Svolgimento e conclusione)	42

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 18 gennaio 2022.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 16.05 alle 16.25

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 18 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Andrea ROMANO.

La seduta comincia alle 16.25.

AUDIZIONI

Martedì 18 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Andrea ROMANO.

Audizione di Gabriele Bardazza, consulente della Commissione.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea ROMANO, *presidente*, introduce, l'audizione di Gabriele Bardazza, consulente della Commissione, e propone che la Commissione prosegua i propri lavori in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Andrea ROMANO, *presidente*, ringrazia il dottor Bardazza per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Sergio Simone, consulente della Commissione.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea ROMANO, presidente, introduce l'audizione di Sergio Simone, consulente della Commissione, e propone che la Commissione prosegua i propri lavori in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Andrea ROMANO, *presidente*, ringrazia il capitano Simone per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 17.20.

N.B.: Il resoconto stenografico delle audizioni è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 10ª Senato)

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, del Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, sui prezzi dell'energia e sulla sicurezza degli approvvigionamenti, anche in relazione alla strategia europea d'intervento e di sostegno (Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3431, di conversione del decreto-legge n. 228 del 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di rappresentanti dell'Associazione pirotecnica italiana (Ass.P.I.) e del Movimento spettacolo dal vivo	4
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3431, di conversione del decreto-legge n. 228 del 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Federalberghi e della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE)	4
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3431, di conversione del decreto-legge n. 228 del 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini	4
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	5
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (C. 3431 Governo) (Parere alle Commissioni I e V) (Esame e rinvio)	5
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2933 Bruno, recante disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari di Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale	12

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'associazione Memorial International (Svolgimento e conclusione)	13
Audizione di attivisti per i diritti umani in Uganda (Svolgimento e conclusione)	14
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00600 Zolezzi, 7-00658 Lucchini, 7-00672 Foti e 7-00768 Pezzopane, recanti Iniziative per favorire le attività di manutenzione, ricostruzione e gestione dei ponti sul bacino del fiume Po e sulle principali arterie limitrofe, di rappresentanti dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), di Anas Spa, di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI), del Comitato Ponte Becca, del Comitato Treno Ponte-Tangenziale (ponte Casalmaggiore) e del Comitato Vogliamo il Ponte (Comitato San Benedetto Po)	15
SEDE CONSULTIVA:	
D.L. n. 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (Alle Commissioni I e V) (Esame e rinvio)	15
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo (Parere alla XII Commissione) (Esame e rinvio)	20
DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Esame e rinvio)	21
AUDIZIONI:	
Audizione, in videoconferenza, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)	23
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Esame e rinvio)	24
DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo (Parere alla XII Commissione) (Esame e rinvio)	29
XI Lavoro pubblico e privato	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli e C. 1891 Spadoni, recanti disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere	32
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Esame e rinvio)	33

SEDE REFERENTE:	
DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo (Seguito esame e rinvio)	36
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Seguito dell'esame della proposta di Relazione annuale di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007	38
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI	
Sulla pubblicità dei lavori	40
AUDIZIONI:	
Audizione, in videoconferenza, della Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni (Svolgimento e conclusione)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della presidente	41
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
COMMISSIONE PLENARIA	42
AUDIZIONI:	
$Audizione \ di \ Gabriele \ Bardazza, \ consulente \ della \ Commissione \ (Svolgimento \ e \ conclusione) \ .$	42
Audizione di Sergio Simone, consulente della Commissione (Svolgimento e conclusione)	42



Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.

